

In ogni caso, il ricorrente sostiene che, al momento della sua assunzione, egli era in possesso di qualifiche eccezionali che giustificavano, in forza della giurisprudenza Alexopoulou, un'assunzione nel grado superiore della carriera.

**Ricorso del signor Ernesto Brognieri contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 20 settembre 1996**

(Causa T-148/96)

(96/C 354/61)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 20 settembre 1996 il signor Ernesto Brognieri, residente a Barasso (Italia) con l'avvocato Eric Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinshelm, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 28 novembre 1995 con la quale l'APN comunica al ricorrente che essa conferma la decisione 22 febbraio 1993 con la quale esso viene rimosso dal servizio a turni della sezione anti-incendio e che egli non potrà più essere reintegrato nel corpo dei pompieri, neanche in servizio di giorno;
- condannare la convenuta a pagare al ricorrente, a titolo di indennità per danni morali, un importo di 2 000 000 di lire italiane, maggiorato degli interessi legali al tasso annuo dell'8% a decorrere dalla emananda decisione fino al completo pagamento;
- condannare la convenuta a pagare al ricorrente il risarcimento dei danni corrispondenti agli importi che egli avrebbe dovuto percepire a titoli di indennità per servizio a turni a decorrere dal 28 novembre 1995, data della decisione impugnata, fino all'adozione di una decisione regolare e legittima che regolarizza la sua situazione amministrativa, maggiorato degli interessi di mora al tasso annuo dell'8% a decorrere dal 22 febbraio 1996, data del reclamo del ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, in servizio presso la convenuta in qualità di pompiere nel centro di Ispra, è lo stesso della causa T-583/93, decisa con sentenza 8 giugno 1995, con cui è stata annullata la decisione della APN del 22 febbraio 1993, con la quale il ricorrente veniva escluso dal servizio a turni della sezione anti-incendio. Il presente ricorso è rivolto contro la decisione dell'istituzione convenuta che ha confermato,

malgrado la dichiarazione di nullità contenuta nella sentenza sopra menzionata, la detta decisione del 22 febbraio 1993.

Egli fa valere, a sostegno delle sue pretese, una violazione degli artt. 26 e 35 dello statuto e 176 e 179 del Trattato di Roma, nonché dei principi generali di diritto, quali quello che riconosce autorità di cosa giudicata ad una decisione definitiva che non può essere impugnata. A suo parere la decisione impugnata non ha rispettato il dispositivo della sentenza 8 giugno 1995 confermando una decisione annullata ed ignorando le modalità di esecuzione della sentenza e le necessarie conseguenze che essa comporta.

Il ricorrente ritiene al riguardo che l'APN non ha adottato la decisione impugnata nell'interesse del servizio o della sua organizzazione, ma nell'ambito di uno sviamento di potere e al fine di infliggere al ricorrente una sanzione disciplinare dissimulata.

Egli addebita infine alla convenuta il fatto che il suo fascicolo personale non contiene tutti i documenti che interessano la sua situazione amministrativa, in quanto taluni elementi che sono di sostegno agli argomenti della Commissione non sono stati né comunicati al ricorrente né inclusi nel suo fascicolo personale, il che dimostra l'esistenza di un fascicolo parallelo.

**Ricorso del signor Austin Rowan contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 settembre 1996**

(Causa T-150/96)

(96/C 354/62)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 24 settembre 1996 il signor Austin Rowan, residente in Overijse, con l'avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Evelyne Korn, 21, rue de Nassau, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 25 ottobre 1995, con la quale è stato inquadrato al grado B5 e, per quanto necessario, la decisione della Commissione 19 giugno 1996 che respinge il suo reclamo presentato il 20 febbraio 1996;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, dipendente di grado B4 presso la Commissione, contesta il diniego opposto dall'APN a rivedere il suo

inquadramento al grado B5 all'atto della sua assunzione presso l'Unità di coordinamento della lotta antifrodi (UCLAF).

A sostegno della sua pretesa, egli fa valere di essere in possesso di conoscenze eccezionali e specifiche per i settori nei quali è chiamato a svolgere le sue funzioni. Egli avrebbe acquisito tale esperienza professionale nell'ambito dell'amministrazione doganale irlandese e in quanto agente temporaneo presso la Commissione, nell'UCLAF.

Egli fa valere anzitutto la mancata osservanza della giurisprudenza risultante dalla sentenza del Tribunale 5 ottobre 1995, causa T-17/95, Alexopoulou. A suo parere, infatti, egli soddisfa il requisito relativo ad una qualifica particolare ed eccezionale di cui alla citata sentenza. Ne consegue, secondo il ricorrente, che l'APN, non avendo applicato nel suo caso l'eccezione prevista dall'art. 31, n. 2, dello Statuto, ha commesso un errore manifesto di valutazione.

Secondo il ricorrente, la Commissione si è limitata, nella decisione impugnata, ad invocare argomenti di ordine generale, come la prassi da essa seguita, consistente nell'inquadrare il personale assunto al grado di base anche nei settori specialistici, e l'art. 27 dello Statuto che le impone criteri di assunzione molto elevati, senza ribattere ad alcuno degli argomenti concreti e precisi formulati nel reclamo presentato dal ricorrente stesso.

Infine, il ricorrente deduce la violazione del principio di sollecitudine, in quanto la convenuta lo avrebbe trattato in modo iniquo rispetto ad altri suoi colleghi i quali, al termine di un periodo di lavoro come agenti temporanei, hanno potuto conservare il proprio grado dopo aver superato un concorso per l'immissione in ruolo. Questa situazione deriverebbe dal fatto che il ricorrente ha dato prova di un impegno particolare per conservare il proprio impiego ed ha quindi superato un concorso generale sin dal 1991, mentre, alla fine del 1992/inizio del 1993, sono stati banditi altri concorsi per l'immissione in ruolo con criteri meno rigorosi, concorsi cui hanno potuto partecipare altri colleghi che, secondo il ricorrente, non avrebbero mostrato lo stesso impegno.

**Ricorso della Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e della C.H. Boehringer Sohn Limited Partnership contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 settembre 1996**

(Causa T-152/96)

(96/C 354/63)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 2 settembre 1996 la Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e la C.H. Boehringer Sohn Limited Partnership,

rappresentate dagli avv.ti Denis Waelbroeck e Denis Fosselard, dello studio legale Liederkerke Wolters Waelbroeck & Kirkpatrick, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio Arendt & Medernach, rue Mathias Hardt 8-10, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- dichiarare, ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE, che la direttiva 96/22/CEE, in quanto vieta l'immissione sul mercato di medicinali veterinari contenenti sostanze  $\beta$ -agoniste per la somministrazione a scopi terapeutici ad animali da azienda, è illegittima e non può pertanto fungere da base giuridica per le restrizioni contenute nel regolamento n. 1312/96;
- annullare il regolamento n. 1312/96 in quanto restringe la validità dei LMR stabiliti per il Clenbuterol a taluni fini terapeutici specifici e
- condannare la Corte alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La domanda è diretta all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 8 luglio 1996 n. 1312 (GU L 170 del 9. 7. 1996, pag. 8) in quanto restringe la validità dei limiti massimi di residui (LMR) che esso stabilisce per il Clenbuterol idroclorurato a talune indicazioni terapeutiche per i bovini e gli equidi.

Le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha esclusivamente basato tale restrizione sul fatto che la direttiva del Consiglio 29 aprile 1996, 96/22/CE (GU L 125, pag. 3) vieta la somministrazione di Clenbuterol agli animali da azienda salvo che a specifici fini terapeutici per gli equidi e per le vacche. Esse sostengono tuttavia che le disposizioni di tale direttiva sono in contrasto con il diritto comunitario, come è già accertato nella causa T-125/96 (GU C 318, pag. 15). Esse sostengono pertanto che tali disposizioni dovrebbero esser dichiarate inapplicabili nel caso di specie.

Di conseguenza, le ricorrenti ritengono che le disposizioni contestate non siano suffragate da una vera e propria motivazione e che pertanto il regolamento impugnato non soddisfi i requisiti enunciati dall'art. 190 del Trattato CEE.

Esse sostengono inoltre che le disposizioni del regolamento impugnato le privano, senza alcuna valida giustificazione, del loro diritto a fabbricare e smerciare la maggior parte dei loro medicinali veterinari contenenti Clenbuterol, benché, in conformità degli obblighi dei regolamenti CE in materia, esse siano titolari di autorizzazioni per la commercializzazione dei loro prodotti.